

**REGOLAMENTO (CEE) N. 787/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 aprile 1978**

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77, n. 443/77 e n. 1844/77 relativi a vendite particolari di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 214/78<sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il termine per la presentazione delle offerte scada ogni secondo martedì del mese; che una disposizione analoga figura all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli<sup>(5)</sup>; che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di anticipare di un giorno la data limite di presentazione delle offerte, affinché si possa fissare nei più brevi termini il prezzo minimo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 368/77; che è pertanto opportuno armonizzare con la nuova data l'inizio del periodo di vendita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2378/77<sup>(7)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1978.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il termine « martedì » menzionato :

- a due riprese nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 368/77,
  - a due riprese nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 443/77,
  - a due riprese nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1844/77,
- è sostituito ogni volta dal termine « lunedì ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1978.

L'articolo 1 si applica :

- per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 368/77, a decorrere dalla 15ª gara particolare per la quale il termine di presentazione delle offerte scade l'8 maggio 1978;
- per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 443/77, a decorrere dal periodo di vendita che inizia il 22 maggio 1978,
- per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1844/77, a decorrere dalla 9ª gara particolare per la quale il termine di presentazione delle offerte scade l'8 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 31 del 1º. 2. 1978, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 35.